

3068/131



CONTRODOTTO INVIATO

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Insinuazione
tardiva.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 29281/2006

R.G.N. 32483/2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UGO VITRONE - Presidente -

Cron. 3068

Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -

Rep. 567

Dott. SERGIO DI AMATO - Rel. Consigliere -

Ud. 10/01/2013

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

PU

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ILCASO.it

SENTENZA

sul ricorso 29281-2006 proposto da:

BARRESI FRANCESCO (C.F. BRRFNC21A01M1800),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE
MAZZINI 6, presso l'avvocato MAGI PIERPAOLO,
rappresentato e difeso dall'avvocato VERDIRAME
GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;

2013

- **ricorrente** -

27

contro

COOPERATIVA A R.L. LA PANORAMICA IN LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA (c.f. 00287040802), in

persona del Commissario Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TRASTEVERE
209, presso l'avvocato ARRIGONI SILVIA,
rappresentata e difesa dall'avvocato PEDONE
MASSIMO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

ANGELONE MARIA, CARIDI ANTONIO, PIAZZA GIUSEPPE,
MINUTO ALFONSO, ANGELONE ANTONIA, LUCISANO SANTO,
CARUSO CARMELO, PIAZZA DOMENICO;

- intimati -

sul ricorso 32483-2006 proposto da:

PIAZZA GIUSEPPE (C.F. PZZGPP33R01M018W), CARIDI
ANTONINO (C.F. CRDNNN34R28L206Q), ANGELONE MARIA
(C.F. NGLMRA41A59M018Q), PIAZZA DOMENICO (C.F.
PZZDNC40T04M018L), LUCISANO SANTO (C.F.
LCSSNT35P19E402A), ANGELONE ANTONIA (C.F.
NGLNTN44D49M018S), elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA BERNARDINO TELESIO 26, presso l'avvocato
MAZZA LEONARDO, rappresentati e difesi
dall'avvocato FLORIO SERGIO, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

BARRESI FRANCESCO (C.F. BRRFNC21A01M1800),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso l'avvocato MAGI PIERPAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato VERDIRAME GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

LA PANORAMICA S.C.AR.L. IN L.C.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 174/2005 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 25/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato VERDIRAME GIUSEPPE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente Coop. La Panoramica, l'Avvocato PEDONE DOMENICO MASSIMO che ha chiesto il rigetto e rileva la tardività del ricorso principale;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali PIAZZA GIUSEPPE +5, l'Avvocato FLORIO SERGIO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore



Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso principale,
rigetto del ricorso incidentale.



IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25 luglio 2005 la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza, resa in data 16 giugno 2000, con cui il Tribunale della stessa città: a) aveva dichiarato improcedibile la domanda con la quale Francesco Barresi aveva chiesto, ai sensi degli artt. 101 e 109 l. fall., di essere ammesso al passivo della s.c. a r.l. La Panoramica, in liquidazione coatta amministrativa, per l'importo di lire 1.295.949.390 che assumeva essergli dovuto quale corrispettivo dei lavori di costruzione di 73 appartamenti, affidatigli dalla cooperativa con due contratti di appalto; b) aveva dichiarato inammissibile l'intervento spiegato da Giuseppe Piazza, Santo Lucisano, Alfonso Minuto, Antonia Angelone, Carmelo Caruso, Domenico Piazza, e Antonio Caridi, il primo quale ex presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa e gli altri quali soci ed assegnatari degli appartamenti.

In particolare, per quanto qui ancora interessa, la Corte di appello osservava che: 1) la domanda tardiva di ammissione al passivo non era preclusa dalla precedente ammissione al passivo con riserva all'esito "della definizione del giudizio innanzi alla Corte di appello di Reggio Calabria avente ad oggetto impugnazione di lodo arbitrale" (giudizio conclusosi con l'annullamento del lodo per improponibilità dell'arbitrato), atteso che tale riserva era anomala, in quanto non prevista dall'art. 95

1. fall., e pertanto non comportava un onere di proporre opposizione ex art. 98 l. fall.; 2) l'intervento di Giuseppe Piazza e dei soci della cooperativa era inammissibile poiché nel procedimento di insinuazione tardiva possono, ai sensi dell'art. 101 l. fall., intervenire soltanto i creditori; 3) il preventivo collaudo delle opere, oggetto del contratto di appalto, costituiva, ai sensi dell'art. 44 del Capitolato generale delle opere pubbliche di cui al d.p.r. n. 1063/1962 (applicabile nella fattispecie sia perché richiamato dal contratto, sia perché le opere realizzate avevano fruito di contributo erariale), un presupposto processuale della domanda dell'appaltatore.

Francesco Barresi propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. La s.c. a r.l. La Panoramica, in liquidazione coatta amministrativa, resiste con controricorso; egualmente resistono con controricorso Giuseppe Piazza, Santo Lucisano, Alfonso Minuto, Antonia Angelone, Carmelo Caruso, Domenico Piazza, e Antonio Caridi, i quali propongono anche ricorso incidentale, affidato a due motivi, al quale Francesco Barresi resiste con controricorso. Giuseppe Piazza e gli altri intervenuti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

Con l'unico motivo proposto il ricorrente principale deduce la violazione dell'art. 44 del d.p.r. n. 1063/1962 e dell'art. 55 l. fall., lamentando che la sentenza impugnata aveva affermato l'improcedibilità della sua domanda sul presupposto erroneo che la domanda di pagamento del corrispettivo formulata dall'appaltatore non potesse trovare ingresso prima del collaudo. In particolare, secondo il ricorrente, poiché al concorso sui beni del debitore partecipano anche i crediti sottoposti a termine o a condizione e poiché tale natura doveva attribuirsi al credito dell'appaltatore prima del collaudo, la Corte di appello avrebbe dovuto semplicemente tenere conto, nella valutazione della domanda di insinuazione, dei risultati del collaudo svoltosi con esito negativo.

All'esame del motivo si deve premettere il rigetto dell'eccezione di tardività del ricorso e dell'eccezione di inammissibilità per il passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza non investite dall'impugnazione. Sotto il primo profilo, fondato sulla pretesa esclusione della applicabilità della sospensione feriale dei termini, può rilevarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la deroga alla detta sospensione è limitata, ai sensi dell'art. 92 O.G., richiamato dall'art. 3 della legge n. 742/1969, alle cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti

- nelle quali sono comprese anche le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca della dichiarazione dello stato di insolvenza per le imprese assoggettabili a liquidazione coatta amministrativa (Cass. s.u. 10 dicembre 1993, n. 12156) - e non si estende anche alle altre controversie in materia fallimentare (e *plurimis* e da ultimo Cass. 14 aprile 2011, n. 8542). Sotto il secondo profilo si deve osservare che i punti della decisione non censurati attengono alla applicabilità alla fattispecie della disciplina dettata dall'art. 44 del d.p.r. n. 1063/1962 (non contestata in questa sede dal ricorrente) e non ad autonome *rationes decidendi* in grado di sorreggere da sole la decisione impugnata, della quale, pertanto, si deve escludere il passaggio in giudicato.

Tanto premesso in ordine alla ammissibilità del ricorso, si deve osservare che, ai sensi dell'art. 44 del d.p.r. n. 1063/1962 e salvo che in alcune ipotesi non invocate dal ricorrente, "per tutte le controversie [*in tema di appalto di opere pubbliche, n.d.r*] la domanda di arbitrato deve essere proposta dopo l'approvazione del collaudo". Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la preventiva effettuazione del collaudo condiziona non solo l'esperimento dell'arbitrato, ma anche quello dell'azione giudiziaria; tuttavia, la mancanza del collaudo non determina *ipso iure* l'improponibilità della domanda,



poiché costituisce un presupposto processuale da qualificarsi più propriamente in termini di "eccezione processuale", non integrante una condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto processuale (Cass. 21 luglio 2004, n. 13523; Cass. s.u. 25 febbraio 1970, n. 445; Cass. s.u. 4 luglio 1969, n. 2449). Da tale natura, tuttavia, non discende, come sembra sostenere il ricorrente, la proponibilità in ogni caso della domanda, ma soltanto, come ha precisato la citata giurisprudenza, che deve escludersi: 1) la rilevabilità di ufficio della carenza del collaudo se la parte interessata non ha sollevato la relativa eccezione, chiedendo che non si proceda; 2) la deducibilità dell'assenza di collaudo come causa di nullità del lodo se l'improponibilità della domanda non è eccepita in sede arbitrale. Nella specie, tuttavia, è pacifica in causa la tempestiva formulazione della eccezione da parte della cooperativa controricorrente.

Per quanto concerne la pretesa applicabilità del disposto dell'art. 55 l. fall. tale assunto è del tutto infondato, in quanto la figura del presupposto processuale non coincide affatto con quella della condizione.

Con il primo motivo i ricorrenti incidentali deducono la violazione degli artt. 100, 101, 105 c.p.c. in relazione agli art. 92 e ss. l. fall., lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto l'inammissibilità del loro intervento in giudizio

disattendendo gli argomenti, ai quali il ricorso si riporta, esposti nei giudizi di primo e secondo grado.

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali deducono la violazione degli artt. 101, 207 e 209 l. fall., lamentando che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto l'ammissibilità di una insinuazione tardiva del Barresi dopo che lo stesso era stato ammesso al passivo con riserva all'esito dell'arbitrato, in precedenza adito dallo stesso Barresi.

Quanto al primo motivo, va rilevato che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 n. 4 c.p.c., non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, mediante specifiche argomentazioni intese a dimostrare perché determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata devono ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie (Cass. 20 aprile 1998, n. 4013; Cass. 1° ottobre 2002, n. 14075; Cass. 18 maggio 2005, n. 10420; Cass. 14 aprile 2006, n. 13721). Nella specie i ricorrenti si sono limitati a richiamare le argomentazioni svolte avanti al giudice del merito, a sostegno della ammissibilità del loro intervento benché essi non fossero

creditori, senza un ragionato e critico riferimento alla sentenza gravata. Il motivo, pertanto, è inammissibile.

Alla inammissibilità del primo motivo ed alla conseguente definitività della statuizione relativa alla inammissibilità dell'intervento in causa degli odierni ricorrenti incidentali consegue l'assorbimento del secondo motivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P . Q . M .

riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna Franco Barresi al rimborso, in favore della s.c. a r.l. La Panoramica, delle spese di lite liquidate in € 7.700,00=, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CP; condanna i ricorrenti incidentali al rimborso, in favore di Franco Barresi, delle spese di lite liquidate in € 6.200,00=, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CP. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 gennaio 2013.

il cons. estensore

Sergio Di Amato

il presidente

M. Di Marco

Depositato in Cancelleria

- 8 FEB 2013

IL CANCELLIERE
Antonio Bianchi